

## **Handicap, legittimo sfiorare il tetto per i prof**

Gli alunni portatori di handicap grave hanno diritto ad avvalersi dell'insegnante di sostegno per l'intera durata dell'orario di cattedra. Anche se per fare ciò è necessario assumere docenti oltre il numero massimo fissato dalla legge. È l'effetto di una sentenza emessa dalla Corte costituzionale il 26 febbraio scorso (n.80/2010). La Consulta ha dichiarato incostituzionale 2 disposizioni contenute nella Finanziaria del 2008 nella parte in cui fissano un limite massimo all'organico degli insegnanti di sostegno e precludono la possibilità di assumerne altri in deroga a tale limite anche in presenza di alunni gravemente handicappati. La sentenza consegna nelle mani delle famiglie colpite da questo genere di disgrazie uno strumento giuridico molto potente, per ottenere dal giudice ciò che dovesse essere eventualmente negato dall'amministrazione. Il principio affermato dalla Corte afferma, infatti, che gli alunni disabili gravi hanno diritto ad ottenere il cosiddetto rapporto 1:1. E quindi hanno diritto di giovare delle cure dell'insegnante di sostegno per tutta la durata dell'orario di cattedra di quest'ultimo: 25 ore nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella

scuola primaria e 18 ore nelle secondarie. Perché la misura del diritto all'integrazione scolastica, garantito tramite lo strumento dell'assistenza del docente di sostegno, va individuata proprio nella gravità dell'handicap: se l'handicap non è grave, è giustificabile una riduzione delle ore di sostegno, ma se la disabilità è grave, l'alunno deve poter contare sull'aiuto dell'insegnante di sostegno per il numero di ore massimo consentito. Perché quando sono in ballo i diritti fondamentali, lo stato ha il dovere di provvedere. Costi quel che costi. Secondo la Corte, infatti, la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è proprio quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità. Di qui la illegittimità dell'art. 2, comma 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati».

**Antimo Di Geronimo**

© Riproduzione riservata

